



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO PER I PROGRAMMI TRANSDISCIPLINARI DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Fisica del 18 aprile 2018



INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Obiettivi.....	3
Art. 3 – Caratteristiche generali.....	3
Art. 4 – Istituzione di un programma transdisciplinare	3
Art. 5 –Vincoli del programma transdisciplinare	4
Art. 6 – Composizione del panel	4
Art. 7 – Panel congiunto	4
Art. 8 – Mansioni del panel	4
Art. 9 – Requisiti e modalità di ammissione ad un programma	4
Art. 10 – Compiti dello studente partecipante ad un programma	5
Art. 11 – Titolo secondario	5
Art. 12 – Norme finali	5



Regolamento interno per i programmi transdisciplinari del Corso di dottorato di ricerca in Fisica

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina l'istituzione, la gestione e il funzionamento dei programmi transdisciplinari del Corso di Dottorato in Fisica.

Art. 2 – Obiettivi

1. Ad integrazione degli obiettivi riportati nel regolamento del Corso di Dottorato in Fisica, con l'istituzione dei programmi transdisciplinari si perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- a. la promozione della ricerca transdisciplinare all'interno del Corso di Dottorato;
- b. la formazione di dottori di ricerca con competenze transdisciplinari;
- c. l'incremento delle collaborazioni con l'esterno.

Art. 3 - Caratteristiche generali

1. Un programma transdisciplinare è un programma formativo che affianca al percorso di dottorato (programma primario) una componente formativa e di ricerca su una disciplina complementare (programma secondario).
2. Il programma secondario integra il primario, senza modificarne regolamenti e vincoli. Eventuali vincoli ulteriori sono esclusivamente per il conseguimento del titolo secondario.
3. È possibile conseguire il titolo primario senza conseguire il secondario ma non viceversa.
4. Un programma transdisciplinare è organizzato da un panel di esperti che certifica che il percorso formativo del dottore di ricerca sia rilevante, significativo, originale e di qualità anche per la disciplina del programma secondario.

Art. 4 – Istituzione di un programma transdisciplinare

1. Un programma transdisciplinare è istituito dal Collegio docenti del Corso di Dottorato su proposta di uno o più membri del collegio.
2. La proposta deve contenere:
 - a. la caratterizzazione del percorso secondario e dei suoi obiettivi e la certificazione che fornisce;
 - b. i criteri per l'accesso ed il suo conseguimento (numero chiuso o meno, ammontare dei crediti in materie attinenti al programma secondario richiesti, modalità di valutazione del lavoro dello studente, certificazione) compatibilmente con i vincoli di cui all'art. 5;
 - c. la composizione iniziale del panel.
3. A meno di finanziamenti esterni specifici il collegio non alloca budget sul programma secondario.
4. Il collegio può decidere di chiudere un programma transdisciplinare, salvo garantire la conclusione del percorso agli studenti già ammessi.
5. Un membro del collegio parte del panel è nominato dal collegio referente del programma e riferisce al collegio sulle attività e funzionamento del programma secondario.
6. Una volta approvato, il programma transdisciplinare viene pubblicato sul sito web del Corso di Dottorato

Art. 5 – Vincoli del programma transdisciplinare

1. Il conseguimento del titolo secondario non può in nessun caso ridurre i requisiti per il conseguimento del primario.
2. Il numero minimo di crediti caratterizzanti il programma secondario deve essere uguale o superiore al massimo numero di crediti a scelta libera del programma primario, e comunque non inferiore ad un quarto dell'impegno didattico complessivo.



Regolamento interno per i programmi transdisciplinari del Corso di dottorato di ricerca in Fisica

3. Il programma secondario deve prevedere la presenza di un certificatore della disciplina secondaria nelle procedure di valutazione dello studente stabilite dal Corso di Dottorato.

Art. 6 – Composizione del panel

1. Il panel è composto da:
 - a. almeno uno dei membri del collegio proponenti il programma;
 - b. almeno metà di esterni al collegio.
2. Il panel elegge un presidente tra i suoi membri.
3. I membri del panel devono avere comprovata esperienza di ricerca e tutoring negli argomenti caratterizzanti il programma secondario.
4. Il panel deve essere composto da almeno cinque membri.
5. Il panel può essere modificato su proposta del collegio o del panel stesso, previa approvazione da parte del collegio.

Art. 7 – Panel congiunto

1. È possibile istituire un panel congiunto con programmi transdisciplinari complementari attivati in altri Corsi di Dottorato.
2. Ciascun collegio approva autonomamente al massimo un terzo dei componenti del panel.
3. I restanti membri del panel vengono approvati da tutti i collegi.
4. Ciascun collegio nomina fra i componenti del panel e membri del collegio un proprio referente.
5. I componenti del panel che afferiscono a più di uno dei collegi vengono conteggiati una sola volta ai fini della verifica della soddisfazione dei vincoli dell'art. 6 comma 1.

Art. 8 – Mansioni del panel

1. Il panel approva annualmente l'offerta formativa del programma secondario (anche mutuandola da corsi di laurea magistrale e dottorato esistenti), su proposta dei singoli componenti.
2. Il panel implementa i criteri e le procedure stabiliti per la valutazione del lavoro dello studente e la relativa certificazione riguardo al programma secondario.
3. Il panel propone al collegio, per la relativa approvazione, esperti per l'inserimento nel panel.

Art. 9 - Requisiti e modalità di ammissione ad un programma

1. La richiesta di ammissione a programma transdisciplinare deve essere consegnata dallo studente al panel entro 60 giorni dalla data di inizio del primo anno, previa approvazione da parte del tutor.
2. Il panel può stabilire delle procedure per l'ammissione al programma in momenti successivi, previa approvazione del collegio.
3. Il panel si occupa della procedura di selezione dei candidati per l'inserimento nel programma.

Art. 10 – Compiti dello studente partecipante ad un programma

1. Lo studente deve inserire nel piano di studi esami caratterizzanti il programma secondario tali da soddisfarne i requisiti.
2. Di concerto con il tutor, lo studente sceglie un co-advisor con competenze nel programma secondario, salvo nel caso in cui l'advisor non ne ravvisi la necessità.
3. Lo studente deve sottostare alle procedure stabilite per la valutazione e certificazione del programma secondario.

Art. 11 - Titolo secondario



Regolamento interno per i programmi transdisciplinari del Corso di dottorato di ricerca in Fisica

1. Con la positiva valutazione finale si consegue il titolo secondario di "Expertus/experta" nella disciplina oggetto del programma secondario.
2. Il conseguimento del titolo finale del programma transdisciplinare viene riportato nella registrazione della carriera del dottorando il quale riceverà successivamente un certificato attestante la frequenza al programma e il conseguimento del titolo secondario.

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nel regolamento interno del Corso di Dottorato in Fisica.